



24805/17

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

C-I
OggettoDivorzio
Assegno

R.G.N. 25961/13

Composta da:

Dott. Salvatore Di Palma

- Presidente -

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

Cron. 24805

Dott. Carlo De Chiara

- Consigliere -

Rep.

Dott. Guido Mercolino

- Consigliere -

Ud. 28/04/16

Dott. Paolo Di Marzio

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avv.

(omissis) , che la rappresenta e difende

unitamente all'avv. (omissis) , per procura

speciale a margine del ricorso, e dichiara di voler

ricevere le comunicazioni relative al processo presso

il fax (omissis) e la p.e.c.

(omissis) ;

- ricorrente -

nei confronti di

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avv.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
dlgs. 196/03 in quanto:☒ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

523

2017



(omissis) , dal quale è rappresentato e difeso,
mandato in calce al controricorso, unitamente all'avv.

(omissis) i quali dichiarano di voler ricevere
le comunicazioni relative al processo presso gli
indirizzi p.e.c. (omissis)

e (omissis) e il fax
(omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 635/2013 della Corte d'appello
di Firenze, emessa in data 15 febbraio 2012 e
depositata il 24 aprile 2013, R.G. n. 2196/12;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto
procuratore generale dott. Francesca Ceroni che ha
concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi;

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 966/2011,
ha dichiarato la cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto il 2 agosto 1969 da
(omissis) e (omissis) cui ha
imposto il versamento di un assegno divorzile
mensile di 1.300 euro con rivalutazione secondo
indici ISTAT. Il Tribunale ha riscontrato una
sperequazione reddituale e patrimoniale in favore
del (omissis) , titolare di un reddito
complessivo di 60.000 euro annui e proprietario
di beni stimati complessivamente in 400.000 euro
a fronte dell'assenza di redditi da parte della

Bagn



(omissis) proprietaria di beni stimati in complessivi 100.000 euro.

2. Ha proposto appello la (omissis) che ha chiesto la fissazione dell'assegno in misura almeno doppia rispetto a quella determinata dal Tribunale e ciò in considerazione delle ingenti somme nella disponibilità del (omissis) e del tenore di vita elevato goduto dall'appellante nel corso del matrimonio.
3. La Corte di appello di Firenze, con sentenza 635/2013, accogliendo parzialmente l'appello ha rideterminato in 1.700 euro l'assegno divorzile confermando per il resto la decisione appellata.
4. Ricorre per cassazione (omissis) con cinque motivi: a) violazione o falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 3 c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 161 comma 1 c.p.c.; c) omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e violazione o falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 115 c.p.c. e 2697 c.c., d) nullità della sentenza per mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia; e) violazione o falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c.
5. Si difende con controricorso (omissis) e propone ricorso incidentale con il quale deduce:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898/1970 e vizio di motivazione su fatti controversi e decisivi; b) omessa,

Bryp



insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi del giudizio, nullità della sentenza, ex art. 132 n. 4 c.p.c. e 360 n. 4 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione; c) violazione o falsa applicazione art. 115 c.p.c.. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della non ammissione delle prove richieste.

6. Le parti depositano memorie difensive.

Ritenuto che

7. Con il primo motivo di ricorso la (omissis) si duole del mancato accoglimento delle istanze probatorie intese a dimostrare l'esatto tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, la sua posizione lavorativa nel corso del matrimonio, le circostanze che le impediscono di procurarsi mezzi economici adeguati, le attuali condizioni reddituali e patrimoniali del (omissis). La ricorrente ritiene che la mancata trascrizione delle conclusioni si sia tradotta in omesso esame di tali richieste istruttorie e in difetto di motivazione su punti rilevanti della controversia.

8. Il motivo è infondato perché sovrappone una asserzione di mancato esame delle richieste istruttorie alla rilevata mancata trascrizione delle conclusioni nella sentenza di primo grado che i giudici dell'appello hanno considerato irrilevante per la constatata pronuncia del

Broop



giudice di prima istanza sull'intero spettro delle domande proposte dalle parti.

9. Con il secondo motivo la ricorrente rileva che ha errato la Corte di appello laddove ha negato rilevanza alla violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. ritenendo che il giudice dell'appello deve comunque decidere anche in presenza di un tale vizio comportante la nullità. Ritiene infatti la ricorrente che in tal modo è stato violato il principio dell'assorbimento delle nullità in motivi di gravame secondo una linea interpretativa non condivisibile che impedisce il rilievo di tutte le nullità ad eccezione di quelle previste dall'art. 354.
10. Anche questo motivo deve ritenersi infondato perché la decisione si base sul rilievo della inesistenza della pretesa nullità e solo in via meramente argomentativa ad abundantiam sull'eventuale obbligo di motivazione nel merito da parte del giudice di appello qualora fosse stata riscontrata l'ipotesi della violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.
11. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti ha comportato una compressione del suo diritto di difesa e una omessa valutazione su fatti rilevanti e decisivi ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile.
12. Con il quarto motivo la ricorrente censura la

Brup



motivazione in quanto acriticamente recettiva delle conclusioni della C.T.U.

13. Con il quinto motivo di ricorso la (omissis) censura la mancata ammissione dei capitoli di prova relativi alle nuove occupazioni lavorative del (omissis) :

14. I tre motivi che possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione sono inammissibili perché intesi sostanzialmente a una riedizione del giudizio di merito e comunque infondati perché la Corte di appello è pervenuta alla sua decisione che presuppone l'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione della (omissis) prendendo in considerazione la assenza di reddito della (omissis) , la sua condizione di sostanziale preclusione al mercato del lavoro, la relativa modestia del capitale disponibile per effetto dello scioglimento delle situazioni comproprietarie con il marito, la durata del matrimonio e l'apporto garantito nel suo corso non solo alla vita familiare e alla crescita dei figli ma anche alla attività economica del marito.

15. Con il primo motivo di ricorso incidentale il (omissis) lamenta l'erronea rappresentazione della situazione economica delle parti.

16. Con il secondo motivo censura l'acritico recepimento delle conclusioni del C.T.U.

Broz



17. Con il terzo motivo censura la quantificazione operata dal C.T.U. di redditi diversi che sono stati attribuiti alle parti.

18. Anche questi motivi possono essere esaminati congiuntamente e, oltre ad essere in gran parte inammissibili per la loro strumentalità a una riedizione del giudizio di merito, sono infondati nel loro nucleo centrale che si caratterizza per la censura di acritico recepimento della C.T.U. Censura da ritenersi infondata perché la Corte di appello ha tratto da essa l'accertamento e la definizione di fatti che sostanzialmente le parti non contestano e che hanno portato i giudici dell'appello a ritenere con un giudizio sufficientemente e logicamente motivato che la (omissis) dopo un matrimonio durato 35 anni (dalla sua celebrazione del 1969 alla separazione consensuale del 2004) e dichiarato sciolto definitivamente, con la sentenza di divorzio del 2011, non è in possesso di mezzi adeguati ad affrontare la propria vita di donna ormai settantunenne e priva di redditi lavorativi. Quanto alla compatibilità dell'ammontare dell'assegno con le capacità economiche del (omissis) la Corte di appello si è basata sull'accertamento peritale con una motivazione che non appare sindacabile in questa sede.

19. Entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti con compensazione delle spese del giudizio.

Brp



P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 aprile 2017.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente

Salvatore Di Palma

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 19 OTT 2017

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA